

Repertorio n. 9491 ----- Raccolta n. 6083 -----

----- ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaundici il giorno sette del mese di aprile
in Trasacco, Piazza Matteotti n. 8. -----

Davanti a me Marica Schiavone Notaio in Trasacco,
iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
L'Aquila, Sulmona e Avezzano, -----

----- sono comparsi i Signori: -----

- De Meis Ermenegilda, nata a Capistrello (AQ) il 20
febbraio 1955, domiciliata a Capistrello (AQ), Via Roma
n. 18, -----

Codice Fiscale DMS RNG 55B60 B656F - cittadina ita-
liana; -----

- Scatena Luigi, nato a Capistrello (AQ) il 3 aprile
1949, domiciliato a Capistrello (AQ), Via Roma n. 18, -
Codice Fiscale SCT LGU 49D03 656M - cittadino italiano;

- Putaru Claudia, nata a Focsani (Romania) il 24 agosto
1990, domiciliata a Capistrello (AQ), Via A. Torlonia
n. 3, -----

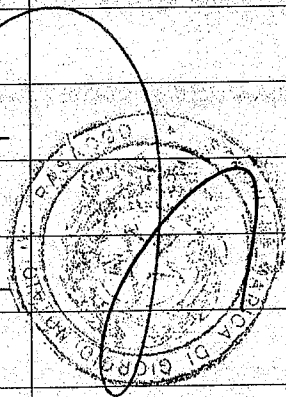
Codice Fiscale PTR CLD 90M64 Z129L - cittadina ru-
mena; -----

- Scatena Adolfo, nato ad Avezzano (AQ) il 27 maggio
1973, domiciliato a Capistrello (AQ), Via A. Torlonia
n. 3, -----

Registrato ad Avezzano

il giorno 22 aprile 2011

al N. 244



	Codice Fiscale SCT DLF 73E27 A515L; - cittadino ita-		Il
	liano; -----		201
	- Signori Giorgio, nato a L'Aquila (AQ) il 10 maggio		Art
	1953, domiciliato a L'Aquila (AQ), Via Mario Tradardi		del
	n. 24, -----		nom
	Codice Fiscale SGN GRG 53E10 345F - cittadino italiano.		Put
	Detti Comparenti, della identità di persona dei quali		A P
	io Notaio, sono certo, mi chiedono di ricevere il		Sig
	presente atto mediante il quale convengono e stipulano		a V
	quanto segue: -----		a S
	Articolo 1 - Tra i Signori De Meis Ermenegilda, Scatena		a T
	Luigi, Putaru Claudia, Scatena Adolfo e Signori Giorgio		a
	viene costituita una Associazione denominata		Gio
	"ASSOCIAZIONE CULTURALE MAXIMA ENTROPIA". -----		Art
	Articolo 2 - La sede dell'Associazione è in Capistrello		pie
	(AQ), in Via Roma n. 18. -----		ne
	Articolo 3 - Lo scopo e l'attività dell'Associazione		soc
	nonchè le norme di carattere amministrativo risultano		per
	dallo Statuto che previa lettura da me Notaio datane ai		A t
	Comparenti, viene firmato ed allegato al presente atto		ter
	sotto la lettera "A", per farne parte integrante e		tut
	sostanziale ed alla cui rigorosa osservanza ed esatto		ven
	adempimento i Comparenti dichiarano di obbligarsi. ----		Art
	Articolo 4 - L'esercizio finanziario dell'Associazione		zia
	si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----		pre

ta-	Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre
-----	2011. -----
aggio	Articolo 5 - A comporre il primo Consiglio Direttivo
dardi	dell'Associazione composto di cinque membri, vengono
-----	nominati i Signori De Meis Ermenegilda, Scatena Luigi,
liano.	Putaru Claudia, Scatena Adolfo e Signori Giorgio. -----
quali	A Presidente del Consiglio Direttivo viene nominata la
e il	Signora De Meis Ermenegilda; -----
ulano	a Vice Presidente il Signor Scatena Adolfo; -----
-----	a Segretario la Signora Putaru Claudia; -----
catena	a Tesoriere il Signor Scatena Luigi; -----
giorgio	a Responsabile delle Pubbliche Relazioni Signori
ata	Giorgio. -----
-----	Articolo 6 - Il Presidente viene autorizzato a com-
rello	piere, ove lo ritenga opportuno, tutte le pratiche
-----	necessarie presso le competenti Autorità perché l'As-
one	sociazione in oggetto consegua il riconoscimento della
ano	personalità giuridica. -----
ne ai	A tal fine il Presidente è investito dei più ampi po-
atto	teri per apportare allo Statuto come sopra allegato,
e e	tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che
tto	venissero richieste dalle predette Autorità. -----
-----	Articolo 7 - Le spese del presente atto e consequen-
lone	ziali tutte sono a carico dell'Associazione con il
-----	presente atto costituita. -----

	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho		----
	letto ai Comparenti i quali da me interpellati lo hanno		----
	approvato e confermato. -----		----
	Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia		----
	ed in parte a mano da me Notaio in un foglio per pagine		----
	tre circa e sottoscritto dai Comparenti e da me Notaio		E' c
	qui in calce e a margine alle ore diciotto e cinquanta-		SOCI
	sei minuti. -----		L' "A
	Firmato: De Meis Ermenegilda, Luigi Scatena, Putaru ---		indi
	Claudia, Scatena Adolfo, Giorgio Signori, Marica -----		----
	Schiavone notaio. -----		L'Ass
			non
			niera
			espr
			apol
			crim
			trar
			alle
			al r
			L'Ass
			del

			L'Ass
			Può
			ritor

ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAXIMA ENTROPIA"

STATUTO PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "**Maxima Entropia**".

L'Associazione Culturale "Maxima Entropia" è di seguito indicata, per brevità, Associazione.

Articolo 2

L'Associazione non persegue fini di lucro. E' un ente non profit e non sono previsti compensi,

anche in maniera indiretta, ai Soci, salvo previsioni contrarie espresse in questo Statuto. L'Associazione è libera, apolitica, aconfessionale, apartitica e non è a sfondo criminale o terroristico e rifiuta tutte le azioni contrarie alla Costituzione Italiana, al Codice Civile, alle Leggi della Repubblica Italiana, al buon costume, al rispetto reciproco.

L'Associazione è disciplinata dai pertinenti articoli del Codice Civile nonché da codesto Statuto.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata.

Può istituire uffici in qualsivoglia località del territorio nazionale e, secondo i limiti previsti dallo Statuto, dell'Unione Europea.

Articolo 4

L'Associazione Culturale "Maxima Entropia" persegue i seguenti scopi:

1. divulgare la cultura musicale, letteraria ed artistica nel mondo giovanile e non;
2. ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
3. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
4. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
5. porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia un sollievo al proprio disagio, anche attraverso convenzioni particolari e agevolazioni economiche, oltre alla raccolta di fondi volti a sostenere associazioni o enti impegnati in ogni aspetto del sociale o terzo settore.
- 6.

Articolo 5

L'associazione Culturale "Maxima Entropia", per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, ovunque sia possibile e con l'aiuto o il patrocinio di qualunque ente pubblico o privato.

In particolare:

1. attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

2. attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, interscambi culturali con associazioni o scuole di altri paesi anche extraeuropei tramite videoconferenze o viaggi, concerti, lezioni, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani ed adulti, incontri di musicoterapia, scuole di alto perfezionamento musicale, laboratori musicali, laboratori di informatica applicata, ecc...;

3. attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di un giornale periodico impegnato in ambito culturale, pubblicazione di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute;

4. attività di propaganda culturale: festival musicali o culturali in genere che possano divulgare l'amore per la cultura nelle piazze così come nei teatri.
L'Associazione, per svolgere la propria attività, può fare riferimento anche a persone terze, fisiche o giuridiche, non identificabili con Soci.

Articolo 6

La Sede Legale ed Amministrativa dell'Associazione è posta in Capistrello (AQ), in via Roma n.18. E' fatta salva la possibilità di deliberare la variazione della sede legale e/o la istituzione di sedi secondarie.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 7

Sono previste quattro categorie di Soci:

1. Soci fondatori;
2. Soci ordinari;
3. Soci onorari;
4. Soci benemeriti.

Articolo 8

Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato ai lavori di costituzione dell'Associazione, hanno sostenuto le spese iniziali e hanno contribuito a formarne il patrimonio iniziale.

Partecipano, con diritto di voto e con i limiti stabiliti dallo Statuto, all'Assemblea Generale,

all'Assemblea dei Soci e possono intervenire per esprimere il loro parere in ogni caso non vincolante. Versano una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono soggetti ai provvedimenti disciplinari stabiliti da questo statuto.

Articolo 9

Sono Soci ordinari coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo e contribuiscono alle attività dell'Associazione.

Partecipano, con diritto di voto e con i limiti stabiliti dallo Statuto, all'Assemblea Generale, all'Assemblea dei Soci e possono intervenire per esprimere il loro parere in ogni caso non vincolante. Versano una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Sono soggetti ai provvedimenti disciplinari stabiliti da questo statuto.

Articolo 10

Sono Soci onorari coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione

dei Soci, da presentarsi al Presidente dell'Associazione con successiva approvazione del Consiglio

Direttivo, perché si sono particolarmente distinti in una delle attività di cui all'art. 4 e 5 pur non essendo Socio dell'Associazione.

Partecipano, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Soci e possono intervenire per

esprimere il loro parere in ogni caso non vincolante. Possono avere un'età superiore ai trenta anni al momento della nomina. Sono esentati dal versamento della quota associativa.

La nomina di Socio onorario può essere revocata per ingiuria, offesa, colpa grave, danno all'Associazione o ad uno dei suoi organi.

Articolo 11

Sono Soci benemeriti coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo, anche su indicazione dei Soci da presentare al Presidente dell'Associazione con successiva approvazione del Consiglio Direttivo, perché hanno compiuto importanti attività, in qualità di Socio, a favore dell'Associazione.

Partecipano, con diritto di voto e con i limiti stabiliti dallo Statuto, all'Assemblea Generale, all'Assemblea dei Soci e possono intervenire per esprimere il loro parere in ogni caso non vincolante.

Possono essere nominati Soci benemeriti tutti i Soci non onorari iscritti all'Associazione. Il Consiglio Direttivo può deliberare che i Soci benemeriti siano esentati, in tutto o in parte, dal versamento della quota associativa annuale.

La nomina di Socio benemerito può essere revocata per ingiuria, offesa, colpa grave, danno all'Associazione o ad uno dei suoi organi.

I Soci benemeriti, che si dimettono, diventano di diritto Soci onorari, ma solo se questi lo vogliono, con dichiarazione da presentare al Presidente dell'Associazione al momento delle dimissioni.

Articolo 12

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono presentare domanda di adesione tutti i cittadini italiani che si impegnino ad accettare lo Statuto ed eventuali Regolamenti interni. Possono essere Soci ordinari tutti coloro che hanno presentato domanda di adesione e che, al momento della Delibera del Consiglio Direttivo per l'accoglimento della domanda, abbiano compiuto i sedici anni di età.

Articolo 13

La domanda di adesione, sottoscritta dal richiedente e, se minorenne, controfirmata da chi esercita la patria potestà, deve essere presentata al Presidente dell'Associazione e nella domanda devono indicarsi le generalità, di attenersi allo Statuto, di prestare la propria collaborazione per quanto è possibile.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Entro quindici giorni dalla data della Delibera del Consiglio Direttivo, il Segretario deve far conoscere all'interessato il verdetto del Consiglio Direttivo, con mezzo legale idoneo; l'obbligo decade nel caso in cui il Consiglio Direttivo non accoglie la domanda.

Il Consiglio Direttivo non è obbligato a dare motivazione per il non accoglimento della domanda.

Articolo 14

I Soci possono essere ammoniti, sospesi, radiati per ingiuria, offesa, colpa grave, danno all'Associazione o ad uno dei suoi organi, nonché per la trasgressione dello Statuto o di eventuali Regolamenti interni.

Il Presidente dell'Associazione può, a suo insindacabile giudizio, decidere di portare o meno la richiesta a votazione del Consiglio Direttivo. Se decide di portare la richiesta a votazione, questa deve avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Entro quindici giorni il Segretario del Consiglio Direttivo deve far conoscere al Socio il

verdetto del Consiglio Direttivo, con mezzo legale idoneo; l'obbligo decade nel caso in cui il Consiglio Direttivo decide di non applicare alcun provvedimento disciplinare. I provvedimenti disciplinari possono essere predisposti anche mediante Provvedimenti del Presidente dell'Associazione solo in presenza di gravi motivi o di situazioni che richiedono un intervento urgente; se non ratificati da Consiglio Direttivo entro quindici giorni, la posizione del Socio deve essere ripristinata.

Il Socio ha, dalla data di ricevimento della comunicazione, trenta giorni di tempo per presentare ricorso al Consiglio di Sorveglianza che, sentite le parti, decide in merito entro trenta giorni; se il Consiglio di Sorveglianza è solidale con il Consiglio Direttivo, al Socio è applicato il provvedimento disciplinare e questi non può opporsi; se il Consiglio di Sorveglianza ha espresso parere contrastante con quello del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione deve convocare, entro trenta giorni, il Consiglio Direttivo che decide in merito. Se questo approva nuovamente al Socio è applicato il provvedimento disciplinare e né il Socio, né il Consiglio di Sorveglianza può opporsi.

Articolo 15

L'adesione all'Associazione si intende rinnovata tacitamente ogni anno, salva volontà contraria da parte del Socio, da manifestarsi almeno trenta giorni prima della scadenza. Le dimissioni devono essere presentate, dal Socio, al Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione può, viste le qualità del Socio, respingere le dimissioni, anche su proposta del Consiglio Direttivo, ma se il Socio le presenta nuovamente, il Presidente dell'Associazione deve necessariamente accettarle ed è compito del Segretario l'annotazione delle dimissioni nel libro Soci. Le dimissioni sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla data di accoglimento delle dimissioni; non estinguono eventuali debiti e non prevedono alcun rimborso.

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

Sono organi dell'Associazione:

1. l'ASSEMBLEA GENERALE;
2. l'ASSEMBLEA DEI SOCI, iscritti a ciascuna Sede;
3. il PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE;
4. il CONSIGLIO DIRETTIVO;
5. il CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA.

Articolo 17

Tutte le cariche elettive e nominative sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso di spese effettuate per l'attività sociale.

L'Assemblea Generale

Articolo 18

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci non onorari che, alla data dell'Assemblea, siano regolarmente iscritti e siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Articolo 19

Hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale tutti i Soci non onorari che, alla data dell'Assemblea, abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione all'Associazione e siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Articolo 20

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione che deve portare a conoscenza la data della riunione dell'Assemblea a tutti i Soci con preavviso di almeno dieci giorni. Nell'avviso di convocazione devono indicarsi la data, l'ora e il luogo di

riunione dell'Assemblea Generale in prima e in seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Articolo 21

L'Assemblea Generale è convocata ordinariamente due volte l'anno rispettivamente entro il trentuno marzo ed entro il trentuno ottobre per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo. L'Assemblea Generale è convocata straordinariamente per l'elezione del Presidente dell'Associazione, per il voto di fiducia al Presidente dell'Associazione o al Consiglio Direttivo, per le modificazioni dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, per i fatti straordinari che riguardano l'intera Associazione.

Articolo 22

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale, salvo diverse previsioni espresse dallo Statuto, sono adottate a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Articolo 23

Il Presidente dell'Assemblea Generale può, in presenza di gravi motivi, allontanare un Socio dal locale dell'Assemblea Generale se questo mostra disinteressamento recidivo o comprometta il regolare e pacifico svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci

Articolo 24

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Articolo 25

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 26

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Articolo 27

Le deliberazioni sono adottate in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono adottate in seconda convocazione a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazione vincolano anche i Soci assenti o dissenzienti.

Articolo 28

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione coadiuvato dal Segretario del Consiglio Direttivo, che provvederà a riportare le eventuali delibere e che redigerà il Verbale dell'Assemblea.

Articolo 29

Durante l'Assemblea dei Soci, ciascun Socio può intervenire con Interrogazioni, Richieste, Dichiarazioni, anche facendosi portavoce di più Soci.

Il Socio deve presentare la richiesta di intervento al Segretario del Consiglio Direttivo o, per le Sedi Distaccate, all'amministratore delegato, della data dell'Assemblea dei Soci; il Segretario del Consiglio Direttivo notifica la richiesta al Presidente dell'Assemblea dei

Soci che concede la parola al richiedente.

Le richieste di interventi per conto di più Soci devono essere sottoscritte da tutti i Soci per conto dei quali viene fatto l'intervento.

Gli interventi dei Soci seguono l'apertura dell'Assemblea e precedono l'apertura della discussione sull'ordine del giorno.

Articolo 30

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci può, in presenza di gravi motivi, allontanare un Socio dal locale dell'Assemblea dei Soci se questo mostra disinteressamento recidivo o comprometta il regolare e pacifico svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Associazione

Articolo 31

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale.

L'elezione del Presidente dell'Associazione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei votanti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Ogni Socio può esprimere al massimo una sola preferenza.

Articolo 32

Il Presidente dell'Associazione è eletto per tre anni ed è rieleggibile.

Tre mesi prima che scade il termine, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza; ovvero, in mancanza di quest'ultimo, il Segretario del Consiglio Direttivo, indice le elezioni per eleggere il nuovo Presidente dell'Associazione.

Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria almeno un mese prima della data delle elezioni e devono essere affisse all'albo almeno venti giorni prima della data delle elezioni. Non possono essere accettate presentazioni di candidatura tardive, eccetto il caso in cui non venga presentata nessuna candidatura; in questo caso può essere prorogato il termine di presentazione delle candidature per quindici giorni e le candidature devono essere affisse all'albo almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

I poteri del Presidente dell'Associazione si intendono in ogni caso prorogati fino ad elezione del nuovo Presidente.

Il Seggio elettorale ha luogo nella Sede Centrale e in ogni Sede Distaccata ed è presieduto dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza e suoi delegati coadiuvato dal Segretario del Consiglio di Sorveglianza, se questo è formato, ovvero dal Socio maggiorenne non candidato di ogni Sede e non membro di alcun organo collegiale che sceglie il Segretario del Seggio tra i Soci maggiorenni non candidati e non membri di alcun organo collegiale.

Per essere valida all'elezione devono partecipare almeno i due terzi degli aventi diritto. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto.

Articolo 33

Può essere eletto Presidente dell'Associazione ogni Socio non onorario che, alla data dell'elezione, abbia maturato almeno due anni di iscrizione all'Associazione, sia in regola con il pagamento delle quote associative e abbia raggiunto la maggiore età.

La prima nomina verrà fatta esclusivamente dai soci fondatori.

La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Articolo 34

In caso di impedimenti temporanei, i poteri ad egli conferiti passano al Vicepresidente del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento permanente o dimissioni del Presidente dell'Associazione, si procede, secondo quanto prevede lo Statuto, ad elezione di un nuovo Presidente.

Articolo 35

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione nel suo insieme ed è il garante della sua unità e della sua integrità. E' il primo garante dello Statuto. Accredita e riceve persone per conto dell'Associazione. Può emanare dei Provvedimenti aventi efficacia deliberativa, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale e l'Assemblea dei Soci.

Articolo 36

Il Presidente dell'Associazione può essere sottoposto a fiducia dall'Assemblea Generale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Soci. Il voto favorevole dei due terzi dell'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, alla mozione comporta obbligo di dimissioni per il Presidente dell'Associazione.

Articolo 37

Il Presidente dell'Associazione, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di osservanza dello Statuto dinanzi all'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 38

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di tredici membri, secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

E' membro di diritto del Consiglio Direttivo, con la carica di Presidente di quest'ultimo, il Presidente dell'Associazione.

Articolo 39

Al momento della sua elezione, il Presidente dell'Associazione nomina gli altri membri del Consiglio Direttivo, in base al numero dei membri da eleggere: il Consiglio Direttivo, così formato, deve avere la fiducia dell'Assemblea Generale, che deve pervenire alla Sede Centrale entro quindici giorni. Nella Sede Centrale il voto di fiducia è immediatamente successivo alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale può revocare la fiducia accordata mediante mozione motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci. La mozione deve essere presentata al Presidente dell'Associazione che provvede a sottoporla a votazione dell'Assemblea Generale.

Il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, comporta obbligo di dimissioni del Consiglio Direttivo, ma non obbligatoriamente del Presidente dell'Associazione che, entro un mese, provvede alla nomina di nuovi membri e a chiedere la fiducia all'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tutta la durata del Presidente dell'Associazione.

Articolo 40

Può essere nominato membro del Consiglio Direttivo ogni Socio maggiorenne che abbia i requisiti per eleggere il Presidente dell'Associazione. Nella prima riunione del Consiglio Direttivo che segue la sua elezione, il Presidente dell'Associazione affida le cariche ai membri nominati: il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile delle Pubbliche Relazioni; gli altri membri nominati sono Consiglieri del Consiglio Direttivo; ma a questi può essere affidato un incarico a tempo indeterminato o per una particolare attività anche non previsto dallo Statuto.

Articolo 41

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e si riunisce straordinariamente a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo o quando ne fanno richiesta, al Presidente, almeno due terzi dei suoi membri. Nell'avviso di convocazione devono indicarsi la data, l'ora e il luogo di riunione del Consiglio Direttivo in prima e in seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Articolo 42

Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno i tre quarti dei membri.

Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni in prima convocazione a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei membri.

Il Consiglio Direttivo adotta le deliberazioni con voto palese, eccetto il caso in cui la maggioranza dei presenti non faccia richiesta di consultazione con voto segreto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere affisse all'Albo della sede e rimanervi per un periodo di almeno quindici giorni, cosicché tutti i Soci e interessati possano venirne a conoscenza.

Articolo 43

Il Consiglio Direttivo deve favorire e sollecitare la partecipazione dei Soci alle attività sociali, redigere i programmi di breve e lungo termine, redigere i bilanci, curare la contabilità, decidere sugli investimenti, curare le pubbliche relazioni, curare la stipula dei contratti, curare l'esecuzione di tutte le deliberazioni assembleari, deliberare sui provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto, deliberare su richieste di nuovi Soci, adottare se necessario regolamenti.

Articolo 44

Il Presidente del Consiglio Direttivo indirizza il Consiglio Direttivo, e detta i lineamenti generali del mandato. È responsabile degli atti compiuti dai membri del Consiglio Direttivo se questi hanno agito in nome e per conto del Presidente; non è responsabile per gli atti compiuti dagli stessi autonomamente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di sua assenza le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, che può avere o meno potere di firma a seconda della presenza o meno di una procura.

Articolo 45

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione procede alla nomina di un nuovo membro, che dura in carica fino a scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può, in presenza di gravi motivi e con il voto favorevole della maggioranza degli altri membri, revocare la nomina di un membro del Consiglio Direttivo e nominare un nuovo membro. In questo caso, Il Consiglio Direttivo deve ottenere nuovamente la fiducia dall'Assemblea Generale.

Il nuovo membro dura in carica fino a scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può delegare, in tutto o in parte, le sue funzioni ad uno o più membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 46

Il Segretario del Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente del Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni nell'Assemblea Generale, nell'Assemblea dei Soci, nelle riunioni del Consiglio Direttivo. Spetta al Segretario la redazione e la pubblicazione

conforme allo Statuto delle deliberazioni assembleari.

Il Segretario è il responsabile del Registro e del Protocollo e ne cura il regolare andamento. Sono sotto il controllo del Segretario i libri assembleari dei quali è responsabile.

Il Segretario del Consiglio Direttivo è il Capo del Personale.

Articolo 47

Spetta al Tesoriere la redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo, poi al Consiglio di Sorveglianza e, infine, all'Assemblea Generale.

La tenuta dei libri contabili è responsabilità del Tesoriere.

Articolo 48

Il Responsabile delle Pubbliche Relazioni cura l'ufficio delle relazioni con il pubblico; è il portavoce del Consiglio Direttivo e si occupa, sotto la supervisione del Presidente del Consiglio Direttivo, degli affari esterni, dei quali è responsabile della parte che gli compete.

Il Consiglio di Sorveglianza

Articolo 49

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque membri, secondo i criteri stabiliti da questo Statuto.

Il Consiglio di Sorveglianza è eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica per tre anni.

Articolo 50

Può essere eletto membro del Consiglio di Sorveglianza, ciascun Socio che abbia i requisiti di eleggibilità del Presidente dell'Associazione.

Ogni Socio può presentare la propria candidatura, senza formazione di liste e senza presentazione anticipata delle candidature; risulteranno eletti i più votati.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto e ogni Socio ha diritto di esprimere al massimo una sola preferenza se i membri da eleggere sono tre e due preferenze se i membri da eleggere sono cinque.

Per essere valida all'elezione deve partecipare almeno la metà degli aventi diritto.

Il Consiglio di Sorveglianza elegge nel suo seno il Presidente che nomina il suo Vice e il Segretario.

Articolo 51

Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e si riunisce straordinariamente a discrezione del Presidente o quando ne facciano richiesta, al Presidente, almeno due membri. Nell'avviso di convocazione devono indicarsi luogo, data e ora della riunione; l'avviso di convocazione deve precedere di almeno cinque giorni la data della riunione.

Le sedute sono valide se alla riunione del Consiglio di Sorveglianza partecipano almeno tre membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 52

Il Consiglio di Sorveglianza controlla il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo in presenza del Tesoriere che illustra detti bilanci.

Articolo 53

Il Consiglio di Sorveglianza si pone a difesa dei Soci in caso di provvedimenti disciplinari nei loro confronti; per tale motivo, il Consiglio di Sorveglianza vota riguarda a ricorsi presentati da Soci che hanno subito Delibera di provvedimento disciplinare.

Se il Consiglio di Sorveglianza è solidale con il Consiglio Direttivo, al Socio è applicato il provvedimento disciplinare; in caso contrario, il Consiglio Direttivo prende nuovamente in esame le deliberazioni oggetto del contrasto, ma se questo approva nuovamente, è applicato il provvedimento disciplinare senza possibilità di nuova opposizione da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Funzioni deliberative

Sezione I

Le Delibere

Articolo 54

Le Delibere sono votate dall'Assemblea Generale, dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo, a seconda dell'oggetto della Delibera.

Articolo 55

L'Assemblea Generale delibera su decisioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio, responsabilità degli amministratori, fatti straordinari che riguardano l'intera Associazione, modificazioni dello Statuto, scioglimento dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo prendere atto delle Delibere dell'Assemblea Generale e renderle esecutive.

Articolo 56

L'Assemblea dei Soci delibera su decisioni aventi ad oggetto mozioni, gestione particolare di ciascuna Sede, fatti straordinari riguardanti ciascuna Sede, fatti ordinari di rilevante importanza che riguardino singole Sedi, deleghe per provvedimenti deliberativi di interesse di ciascuna Sede. L'iniziativa appartiene al Presidente dell'Associazione, a un decimo dei Soci, ad un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 57

Il Consiglio Direttivo delibera su decisioni aventi ad oggetto provvedimenti disciplinari da applicare ai Soci, ingresso di nuovi Soci, fatti di ordinaria amministrazione, gestione generale. L'iniziativa appartiene ad ogni membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 58

Le Delibere dell'Assemblea Generale, dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo devono essere affisse all'Albo di ciascuna Sede e rimanervi per un periodo di almeno quindici giorni e devono essere inserite nella Raccolta ufficiale delle deliberazioni tenuta presso la Segreteria del Consiglio Direttivo.

Sezione II

I Provvedimenti deliberativi

Articolo 59

I provvedimenti deliberativi sono votati dal Consiglio Direttivo in presenza di una delibera di delega votata dall'Assemblea dei Soci.

La delega deve contenere il periodo massimo di formazione del provvedimento deliberativo, l'oggetto dello stesso e i punti da trattare. Sarà compito del Consiglio di Sorveglianza controllare l'esercizio della delega ed eventuali eccessi di delega.

I Provvedimenti deliberativi non possono riguardare approvazione del bilancio, modificazioni dello Statuto, scioglimento dell'Associazione.

Articolo 60

I provvedimenti deliberativi devono essere affissi all'Albo e rimanervi per un periodo di almeno quindici giorni e devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale delle

deliberazioni.

Non possono essere impugnati dai Soci

Sezione III

I Provvedimenti di delibera

Articolo 61

I provvedimenti di delibera sono votati dal Consiglio Direttivo in presenza di situazioni urgenti o che devono essere risolti in un periodo che non permette oggettivamente di convocare l'Assemblea dei Soci.

Articolo 62

I provvedimenti di delibera devono essere affissi all'Albo e rimanervi per un periodo di almeno quindici giorni e devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale delle deliberazioni.

Sezione IV

I Provvedimenti del Presidente dell'Associazione

Articolo 63

I Provvedimenti del Presidente dell'Associazione sono decisi da quest'ultimo dopo aver preso atto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo riguardanti accreditamento o ricevimento di persone, aperture di nuovi uffici e adozione di Statuti modificati. Possono riguardare il riconoscimento e l'omologazione di uffici decentrati. Possono riguardare norme di comportamento all'interno dei locali ove ha Sede l'Associazione e sua organizzazione logistica, nonché organizzazione interna.

Articolo 64

I provvedimenti del Presidente dell'Associazione devono essere affissi all'Albo e rimanervi per un periodo di almeno quindici giorni e devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale delle deliberazioni.

Norme economiche e finanziarie. Patrimonio

Articolo 65

Gli esercizi finanziari dell'Associazione cominciano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 66

Il bilancio è predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo che si riunisce, rispettivamente entro il trentuno gennaio ed entro il trenta settembre per la redazione, rispettivamente, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la Segreteria del Consiglio di Sorveglianza, il quale, visto il bilancio, esprime un parere non vincolante che il Presidente del Consiglio di Sorveglianza illustrerà nell'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio consuntivo. In mancanza del Consiglio di Sorveglianza, il bilancio è portato direttamente all'Assemblea Generale.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere depositati presso la Sede Legale e ogni ufficio decentrato dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea Generale di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Articolo 67

Le disponibilità liquide sono depositate presso Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo e il Presidente, o il Vicepresidente, o il Segretario, o il Tesoriere, o il Responsabile delle Pubbliche Relazioni o loro delegati possono utilizzare il deposito ai soli fini associativi per non più di euro cinquanta mensili.

Per le somme superiori ad euro cinquanta ed inferiori o uguali ad euro cinquecento, è necessaria la firma congiunta di almeno due membri del Consiglio Direttivo, tra il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile delle Pubbliche Relazioni; l'utilizzo si intende in ogni caso mensile.

Per le somme superiori ad euro cinquecento è necessario presentare all'Istituto di credito la delibera del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci e la firma congiunta di almeno due membri del Consiglio Direttivo tra il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile delle Pubbliche Relazioni.

Articolo 68

L'utilizzo delle disponibilità liquide non deliberate deve essere motivato dall'interessato attraverso valide documentazioni pena il risarcimento del danno.

Articolo 69

Gli avanzi di gestione o utili devono essere impiegati per l'attività associativa degli anni successivi.

L'Associazione non può distribuire in alcun modo utili ai Soci, eccetto i Rimborsi di Spese effettuate o per attività compiute dai Soci contestualmente all'attività associativa. Queste ultime devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

I Titolari del rimborso vengono liquidati dal Tesoriere del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla delibera e comunque non oltre il trentuno dicembre dell'anno cui si riferisce.

Articolo 70

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione;
- contributi, versamenti, donazioni, erogazioni, lasciti;
- proventi dell'attività sociale.

Articolo 71

I beni di proprietà dell'Associazione o concessi in comodato gratuito o in locazione o in usufrutto o comunque disponibili, devono essere registrati in apposito registro. Possono essere concessi a terzi, salvo diversa disposizione del proprietario.

I beni di cui al comma precedente devono essere registrati a cura del Segretario del Consiglio Direttivo e inoltre quest'ultimo è tenuto ad annotare le uscite e le entrate dei beni, il soggetto utilizzatore, il ricavo della transazione.

Ai Soci può essere concessa l'esenzione, totale o parziale, del compenso di utilizzo, su decisione insindacabile del Presidente dell'Associazione.

Articolo 72

Le Quote Associate versate dai Soci devono essere utilizzate per le attività sociali e devono essere versate entro il trentuno marzo dell'anno cui si riferisce la quota.

Se il pagamento avviene successivamente al trentuno marzo, alla quota viene applicata una mora pari al cinquanta per cento. Il pagamento deve avvenire in ogni caso entro il trentuno dicembre. Il mancato pagamento entro il trentuno dicembre della quota associativa costituisce giusta causa di esclusione del Socio in mora a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Garanzie statutarie

Articolo 73

Garante dello Statuto è il Presidente dell'Associazione.

Articolo 74

Le modificazioni allo Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea Generale con la maggioranza dei due terzi dei Soci, con la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato esclusivamente a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei Soci, non onorari, iscritti all'Associazione da qualsiasi tempo, con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci.

Articolo 75

Il Consiglio Direttivo, decide sulla destinazione di eventuali beni di proprietà dell'Associazione, dopo avere estinto eventuali debiti sociali.

L'esecuzione delle destinazioni, le pratiche di scioglimento, spettano congiuntamente al Presidente dell'Associazione, al Segretario del Consiglio Direttivo ed al Tesoriere del Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76

Per le norme che riguardano le elezioni degli Organi Collegiali, si riferisce l'elezione successiva all'entrata in vigore dello Statuto.

Articolo 77

Il Consiglio di Sorveglianza non è obbligatorio fino a che l'Associazione non abbia almeno trenta Soci e con numero di maggiorenni a disposizione.

Con un numero di almeno trenta Soci, il Consiglio di Sorveglianza è formato da tre membri. Con un numero di almeno cinquanta Soci, il Consiglio di Sorveglianza è formato da cinque membri.

Articolo 78

Il Consiglio Direttivo, con un numero di Soci maggiorenni minore di venti, è composto da cinque membri.

Con numero di Soci maggiorenni minore di cinquanta e maggiore o uguale a venti è composto da sette membri.

Con numero di Soci maggiorenni minore di settantacinque, ma maggiore o uguale a cinquanta è composto da nove membri.

Con un numero di Soci maggiorenni minore di cento, ma maggiore o uguale a settantacinque è composto da undici membri.

Se all'Associazione sono iscritti almeno cento Soci maggiorenni, il Consiglio Direttivo è formato da tredici membri.

Il numero dei membri deve in ogni caso essere dispari.

Articolo 79

Il calcolo dei membri da eleggere, è effettuato prima dell'elezione, dal Presidente del Seggio.

Articolo 80

In caso di ex aequo nei voti di elezioni, sarà eletto il Socio iscritto da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il Socio più anziano.

Nessun Socio può appartenere contemporaneamente a più di un Organo Collegiale.

Articolo 81

Nelle deliberazioni e nella validità delle assemblee, la maggioranza è calcolata arrotondando per eccesso le cifre decimali.

I membri del Consiglio Direttivo, per le deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio, per quelle riguardanti la loro responsabilità e comunque per quelle da loro già approvate, non hanno voto.

Articolo 82

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione dello Statuto, se non viene riconosciuta l'interpretazione del Presidente dell'Associazione, sarà risolta dal Presidente del Tribunale di Competenza.

Articolo 83

Lo Statuto, dal momento della sua entrata in vigore, deve essere esposto nell'Albo dell'Associazione per almeno un anno in luogo visibile ed in modo leggibile. Lo Statuto, redatto in duplice copia, è depositato presso la sede sociale e vi rimane per l'intera durata di efficacia dello stesso.

Articolo 84

Copia del presente Statuto autenticata a norma di legge deve essere depositata presso ogni sede distaccata e filiale dell'Associazione.

Articolo 85

Lo Statuto, modificato così come risulta dal presente testo, entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione.

Articolo 86

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare lo Statuto e farla osservare come legge fondamentale dell'Associazione.

Articolo 87

Per quanto non previsto, dal presente statuto, valgono le norme dei regolamenti da esso derivati e quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.